APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RIGUARDANTE LA SEDE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA CONCLUSO A WASHINGTON IL 31 OTTOBRE 1950

Art. iii

Articolo III Extraterritorialita' della sede centrale

SEZIONE 6

(a) Il Governo riconosce la extraterritorialita' della sede centrale, la quale sara' sottoposta al controllo e all'autorita' della FAO, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo. (b) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, le leggi della Repubblica italiana avranno vigore nell'interno della sede centrale. (c) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, i Tribunali della Repubblica italiana avranno giurisdizione, secondo le leggi vigenti, per gli atti compiuti ed i negozi trattati nell'interno della sede centrale.

SEZIONE 7

(a) La sede centrale sara' inviolabile. Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana, o chiunque altro eserciti una pubblica funzione nella Repubblica italiana, potra' entrare nella sede centrale per esercitarvi le proprie funzioni, se non con il consenso del Direttore Generale e alle condizioni da lui stabilite. La notificazione e l'esecuzione degli atti giudiziari, compreso il sequestro dei beni privati, non potra' avere luogo nella sede centrale, se non con il consenso del Direttore Generale, e alle condizioni da questi stabilite. (b) Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. X, la FAO non permettera' che la sede centrale sia usata come asilo da persone che si siano ivi rifugiate per sfuggire all'arresto ordinato in esecuzione di una legge della Repubblica italiana, che siano ricercate dal Governo per essere estradate in altro Paese, o che tentino di sottrarsi alla notificazione o all'esecuzione di un atto giudiziario.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1951, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed il Governo della Repubblica italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950
Estremi	Legge 9 gennaio 1951, n. 11
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-fra-l-organizzazione-delle/art-iii

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

31 ottobre 1950 · Art. iii

31 ottobre 1950 · Art. iii